

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4428 del 02/09/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: SCRIBA S.R.L. ATTIVITÀ: STAMPA ETICHETTE SVOLTA IN COMUNE DI PODENZANO (PC) - VIA COPERNICO N. 26 FRAZ. CASONI DI GARIGA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4638 del 01/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno due SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: SCRIBA S.R.L.

ATTIVITÀ: STAMPA ETICHETTE SVOLTA IN COMUNE DI PODENZANO (PC) - VIA COPERNICO N. 26 FRAZ. CASONI DI GARIGA

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in Materia Ambientale”;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l’art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015,“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 , attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l’Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 3350 del 15/09/2016 con la quale è stata adottata l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta SCRIBA S.R.L. (C. FISC. 00939180337) (provvedimento conclusivo dello Sportello Unico dell’Unione Valnure e Valchero prot. n. 9927 del 21/09/2016), per l’attività di *“tipografia, commercio ingrosso carta stampata in genere e per calcolatori, prodotti derivati e accessori per centri elaborazioni dati”* svolta nello stabilimento ubicato in comune di Podenzano, via Copernico n. 26 Fraz. Casoni di Gariga, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs. 152/06;

- comunicazione di cui all'articolo 8 comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

**Viste:**

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 59/2013, dalla ditta SCRIBA S.R.L. (C. FISC. 00939180337), trasmessa dallo Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero in data 31/05/2022 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 90582, per l'ottenimento di modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con D.D. n. 3350 del 15/09/2016, per l'attività di "stampa etichette" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Podenzano, via Copernico n. 26 Fraz. Casoni di Gariga;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 92603 del 6/06/2022;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 117897 del 15/07/2022;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta dall'Unità "Emissioni in atmosfera" di questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 11 del 30/08/2022 Sinadoc 21111/2022) risulta che:

- le modifiche previste sono finalizzate ad ottimizzare la produzione: in particolare saranno sostituite alcune macchine ed inserite macchine nuove, con riorganizzazione dell'impianto di aspirazione centralizzato;
- E1 sarà a presidio delle macchine NILPITER, SERIGON, MPS 1, MPS 2 (nuova), VIVA 2 (nuova), VIVA 1 e WANJIE (nuova);
- la nuova macchina Sincroline genererà due emissioni convogliate, denominate E2a ed E2b, in quanto, durante le lavorazioni, saranno in funzione solo una parte delle lampade, mentre le parti ferme risultano funzionali per la preparazione delle lavorazioni successive, al fine di ottimizzare i tempi di lavorazione/preparazione macchina;
- l'emissione E3 deriverà dalla lavatelai e dalla lava-vaschette manuale;
- è previsto un aumento dei consumi di materie prime rispetto all'AUA vigente: inchiostri 10000 kg/anno, vernici 15000 kg/anno e solventi e prodotti per pulizia pari a 1500 kg/anno;
- l'input massimo di COV dichiarato è pari a 2198 kg/anno, di cui circa 2000 kg/anno saranno smaltiti come rifiuto; pertanto l'emissione in atmosfera ammonterà a circa 198 kg/anno;
- E3 presenta una durata di funzionamento massimo di 15 minuti/giorno, che potrebbe generare picchi di concentrazione di COV pari a 180 mg/Nm<sup>3</sup>;
- il taglio viene effettuato con rotelle affilate o lametta, posizionate direttamente sulle macchine da stampa, ed il rifilo e gli eventuali residui di polvere sono aspirati con una tubazione, per essere raccolti in un sacco di plastica; l'aria in eccesso viene espulsa attraverso una manica in tessuto, avente funzione di filtro per ridurre la diffusione delle polveri;
- è previsto un consumo annuo inferiore a 10 kg/anno della miscela OPTIFLEX X VERIFICATION BLACK (un inchiostro), contenente dall'1 al 3% la sostanza **CAS 119313-12-1** avente indicazione di pericolo H360D (<https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/86984>);

**Atteso** che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

**Considerato che**, con nota prot. n. 95146 del 8/06/2022, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Rilevato che** nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 7319 del 19/07/2022 (prot. Arpae n. 119835) - Comune di Podenzano: parere favorevole in merito al rilascio della modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale;
- nota prot. n. 216646 del 2/08/2022 (prot. Arpae n. 128134) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con richiamata la necessità di mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - il consumo dell'inchiostro OPTIFLEX X VERIFICATION BLACK non deve superare i 10 kg/anno;
  - gli impianti di aspirazione degli inquinanti devono essere mantenuti in funzione sia durante l'attività di stampa e lavaggio telai e vaschette, che durante le operazioni di lavaggio/pulizia delle macchine;

- nota prot. n. 129488 del 4/08/2022 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice aria;

**Ritenuto**, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

#### ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

#### DISPONE

**1. di adottare** - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta "SCRIBA S.R.L." (C.F. 00939180337), con sede legale in Podenzano, via Copernico n. 26 Fraz. Casoni di Gariga, per l'attività di "stampa etichette" da svolgersi in comune di Podenzano, via Copernico n. 26 Fraz. Casoni di Gariga, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8 comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

**2. di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

##### EMISSIONE N. E1 - STAMPA

Portata massima	18300 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	13 h/g
Durata massima annuale	220 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come COT)	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema abbattimento:	

##### EMISSIONE N. E2A - STAMPA

Portata massima	7500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	13 h/g
Durata massima annuale	220 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come COT)	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	

##### EMISSIONE N. E2B - STAMPA

Portata massima	7500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	13 h/g
Durata massima annuale	220 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come COT)	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	

### EMISSIONE N. E3 – PULIZIA ATTREZZATURE

Durata massima giornaliera	15 min/g
Durata massima annuale	220 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Sistema di abbattimento:	FT

### EMISSIONE N. E5 – STAMPA LASER

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annuale	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Sistema di abbattimento:	

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di prevenire o limitare l'insorgere ed il diffondersi di emissioni diffuse; in particolare:
- le operazioni di lavaggio/pulizia effettuate sulle macchine devono avvenire con aspirazione attiva;
  - l'attività di stampa e lavaggio telai e vaschette deve essere svolta con gli appositi impianti con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- b) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti in caso di funzionamento parziale delle macchine collegate ad un medesimo sistema di aspirazione;
- c) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E1, E2A ed E2B il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a dette emissioni;
- d) non devono essere superati i seguenti consumi indicati nell'istanza inchiostri 10000 kg/anno, vernici 15000 kg/anno e solventi e prodotti per pulizia pari a 1500 kg/anno, per un input massimo annuo di COV pari a 2200 kg/anno;
- e) non deve essere superata una emissione annua massima di COV, detratti i COV smaltiti come rifiuti, pari a 200 kg/anno;
- f) il consumo dell'inchiostro OPTIFLEX X VERIFICATION BLACK deve essere inferiore a 10 kg/anno;
- g) i consumi mensili di inchiostri, vernici e solventi, le relative fatture di acquisto, devono essere annotati con frequenza mensile su apposito registro con pagine bollate e numerate a cura del ST di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- h) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e, per quanto riguarda l'accessibilità, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- i) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
  - **umidità** - vapore acqueo (H<sub>2</sub>O): UNI EN 14790:2017;
  - **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN 12619:2013;
- j) per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti/parametri sopra riportati;
- k) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- l) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O<sub>2</sub> ove previsto;

- m) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- n) le informazioni relative agli **eventuali monitoraggi** effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- o) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose;
- p) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
  - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- q) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- r) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi **eventualmente svolti** svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- s) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfetta efficienza;
- t) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentata su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- u) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- v) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- w) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi dei prodotti di cui è fissato un consumo annuo e sui rifiuti contenenti COV, evidenziante l'input annuo di COV ed una stima dell'emissione totale annua di COV dell'intero stabilimento. Tale relazione deve essere tenuta a disposizione dei competenti organi di controllo;
- x) in ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, la data di messa in esercizio degli impianti nuovi/modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
- y) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;

- z) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

**3. di fare salvo** che la ditta:

- deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- è tenuta agli obblighi derivanti da quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06;

**4. di demandare** al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo, ai sensi del DPR 59/2013;

**5. di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

**6. di dare atto che:**

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero sulla base del presente atto, sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero;
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

**7. di rendere noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
*Documento firmato digitalmente*  
*ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**